



# COMUNE DI BAGOLINO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### DELIBERAZIONE N°3

#### COPIA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di seconda convocazione

OGGETTO: MODIFICA ART. 26 DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI)

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **19:30** nella Sala delle adunanze di Bagolino, in modalità mista.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Pres./Ass.		Pres./Ass.
MARCA GIANZENO	P	PELIZZARI GIANCARLO	P
FOGLIO MICHELE	P	ZANGARINI PAOLO	A
STAGNOLI ELISEO	P	AIROLDI FRANCESCA	P
TARGHETTINI THOMAS	P	BORDIGA ENRICO	P
MELZANI IRENE	A	CARE' LUCA	P
ALBERTI NICOLA	P		
		<b>Totali Presenti</b>	<b>9</b>
		<b>Totali Assenti</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunata l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **STANZIONE GIOVANNI**, collegato in videoconferenza da remoto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARCA GIANZENO - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*I consiglieri Airoidi Francesca, Bordiga Enrico, Caré Luca sono collegati in videoconferenza da remoto.*

**VISTO** il regolamento comunale per la Tassa Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2022;

**RITENUTO** opportuno modificare l'art. 26 -Riduzioni per il riciclaggio- come segue:

**“Art. 26. Riduzione per il riciclaggio**

1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile calcolata in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

**3. Procedimento per il calcolo della riduzione della quota variabile per l'avvio al riciclo.**

**a) Il Comune, ogni anno e con atto approvato unitamente alla delibera tariffaria, stabilisce a consuntivo e sulla base dei rifiuti dallo stesso raccolti presso le utenze l'entità percentuale delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto raccolto;**

**b) l'entità delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto effettivamente prodotte dall'utenza, rapportate all'intera superficie (Sup) dalla stessa occupata, dovranno essere raffrontate con il coefficiente Kd teorico tipico della tipologia d'utenza di cui al DPR 158/1999;**

**c) al fine del calcolo dell'entità della riduzione della parte variabile (QV) della tariffa, il rapporto tra Kd effettivo dell'utenza e il suo Kd teorico andrà ad incidere sulle sole frazioni merceologiche di rifiuto effettivamente avviate al riciclo e sarà rapportato alla sola entità percentuale di dette frazioni per come fissate annualmente dal Comune (Qr).**

**Di seguito si riporta la formula  $\sum(Qr/(Kd*Sup))*\sum QV$**

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, corredato della documentazione attestante il recupero (M.U.D.) e dell'ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

**VISTO** il parere per regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio e il parere per la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, T.U. del D.Lgs. del 18.08.2000, N. 267;

**CON VOTI** favorevoli N. 6, astenuti N. 3 (Airoidi Francesca, Bordiga Enrico, Caré Luca) e contrari NESSUNO, resi dai 9 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

1) modificare l'art. 26 - Riduzioni per il riciclaggio - come segue:

#### **“Art. 26. Riduzione per il riciclaggio**

1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile calcolata in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

**3. Procedimento per il calcolo della riduzione della quota variabile per l'avvio al riciclo.**

**a) Il Comune, ogni anno e con atto approvato unitamente alla delibera tariffaria, stabilisce a consuntivo e sulla base dei rifiuti dallo stesso raccolti presso le utenze l'entità percentuale delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto raccolto;**

**b) l'entità delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto effettivamente prodotte dall'utenza, rapportate all'intera superficie (Sup) dalla stessa occupata, dovranno essere raffrontate con il coefficiente Kd teorico tipico della tipologia d'utenza di cui al DPR 158/1999;**

**c) al fine del calcolo dell'entità della riduzione della parte variabile (QV) della tariffa, il rapporto tra Kd effettivo dell'utenza e il suo Kd teorico andrà ad incidere sulle sole frazioni merceologiche di rifiuto effettivamente avviate al riciclo e sarà rapportato alla sola entità percentuale di dette frazioni per come fissate annualmente dal Comune (Qr).**

**Di seguito si riporta la formula  $\sum(Qr/(Kd*Sup))*\sum QV$**

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, corredato della documentazione attestante il recupero (M.U.D.) e dell'ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

**2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione di modifica del regolamento della TARI, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, sul portale del Federalismo Fiscale;**

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

con voti favorevoli N. 6, astenuti N. 3 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca) e contrari NESSUNO, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente,

IL PRESIDENTE  
F.to MARCA GIANZENO

Il Segretario Comunale  
F.to STANZIONE GIOVANNI